

**L.R. 18 luglio 2017, n. 14:** *"Legge comunitaria regionale per il 2017"* – Oggetto assembleare n. 4572/2017

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 11 luglio 2017**

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 ("Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale").

Esso contiene gli articoli di seguito esaminati:

### **Titolo I**

#### **OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE**

##### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

L'articolo descrive l'oggetto e le finalità della presente legge regionale

### **Titolo II**

#### **AGRICOLTURA e CACCIA**

##### **Capo I**

##### ***Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo***

Da tempo la Regione Emilia-Romagna si è dotata di procedure amministrative per la gestione del potenziale viticolo regionale, inteso come l'insieme delle superfici vitate, dei diritti di reimpianto (concessi per le superfici estirpate entro il 31 dicembre 2015) in possesso dei produttori, delle autorizzazioni all'impianto/reimpianto (concesse dal 1° gennaio 2016) e degli adempimenti connessi.

Tali procedure comportano obblighi di comunicazione da parte dei produttori sui quali si basa il sistema integrato di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e l'aggiornamento dello schedario viticolo che è lo strumento sul quale si basano il controllo e il monitoraggio delle superfici vitate.

Gli **artt. da 2 a 8** contenuti nel presente capo - senza prevedere maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale - dettagliano gli obblighi e definiscono le sanzioni amministrative relative alla gestione delle superfici vitate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, in particolare:

- il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che disciplina il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli abrogando e sostituendo, dal 1° gennaio 2016, il regime transitorio di diritti di impianto definito dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 ha definito le modalità di comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri per consentire un corretto monitoraggio dell'attuazione del sistema di autorizzazioni nonché norme generali in materia di controllo;

- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, **l'art. 9** prevede sia abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo) che, alla luce della citata disciplina comunitaria, risulta ormai in parte superata.

La rilevanza di tali disposizioni nell'ambito della legge regionale comunitaria per il 2017 è sotto il duplice profilo: del diritto dell'Unione europea e finanziario. Infatti qualora uno Stato membro non ottemperi agli obblighi di informazione, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione europea può sospendere in tutto o in parte i pagamenti con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione non sia effettuata correttamente.

## **Capo II**

### ***Settore apistico e della caccia***

**L'art. 10** intende allineare la normativa regionale di settore:

- al Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, attraverso l'istituzione di una specifica anagrafe del settore apistico,

- al Decreto 4 dicembre 2009 recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" , che all'articolo 5 prevede che ogni proprietario di alveari sia registrato nella Banca Dati Apistica nazionale mediante l'assegnazione di un Codice Identificativo aziendale univoco su tutto il territorio nazionale, il quale permette di identificare l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari e che lo stesso proprietario, all'atto della registrazione, sia tenuto a fornire i dati relativi all'attività di apicoltura, tra i quali le proprie generalità (anagrafica, codice fiscale, residenza, numero telefonico, ecc).

In particolare l'articolo in esame - al fine di semplificare l'onere in capo ai proprietari di alveari dell'identificazione degli alveari disciplinato dal comma 3 dell'art. 8 della Legge regionale n. 35 del 1988 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) - prevede di sostituire con una modifica dello stesso articolo, in alternativa, i dati delle generalità del proprietario (come già previsto dalla norma oggetto di modifica) con il Codice Identificativo aziendale univoco di registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale. La disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'art. 11**, al fine di aumentare l'efficacia della caccia di selezione del cinghiale e di limitare eventuali danni agli agricoltori, demanda alla Giunta regionale la facoltà di disciplinare in modo stringente le modalità di somministrazione di cibo (alla suddetta specie animale), evitando comunque di dar luogo a pratiche di foraggiamento vietate. La disposizione non contiene oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Titolo III**

#### **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

##### **Capo I**

##### **Commercio**

La legge regionale comunitaria per il 2017 intende semplificare e modificare alcune disposizioni regionali vigenti nel settore del commercio al fine di un più puntuale adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi dell'ordinamento comunitario, in particolare a quelli di tutela della concorrenza come declinati nella direttiva 2006/123/CE sulla libertà di stabilimento e prestazione dei servizi. Gli articoli **da 12 a 15** essendo di mera modifica normativa non comportano oneri a carico del bilancio regionale

**Art. 12** (*Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997*)

L'articolo introduce una modifica all' articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva), e precisamente al comma 4, prevedendo che ai fini dell'erogazione di contributi alle imprese associate ai consorzi fidi non sia più necessario che tali imprese abbiano la sede legale in Emilia Romagna, essendo sufficiente la sede operativa.

**Art. 13** (*Modifiche all'articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997*)

L'articolo introduce una modifica all' articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 prevedendo al comma 2 che la misura del contributo erogato alle imprese associate sia elevata fino a sette punti nelle aree dei comuni Montani ai sensi della legge regionale n. 2 del 2004. La disposizione vigente, oggetto di modifica, ha previsto invece che la misura del contributo potesse essere elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie di fondi strutturali comunitari nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane. La modifica introdotta pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale

**Art. 14** (*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria*)

L'articolo introduce due modifiche all'articolo 5 (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della legge regionale legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

Il primo comma integra i casi di revoca dell'autorizzazione già previsti, introducendo la medesima sanzione della revoca nel caso in cui il titolare della stessa non risulti iscritto al Registro delle Imprese.

Il secondo comma introduce disposizioni transitorie limitatamente all'anno 2017 e ai posteggi nei mercati e nelle fiere oggetto delle procedure di riassegnazione, in particolare è disposta la disapplicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo 5, che prevede la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.

La norma transitoria trae origine dalle procedure di riassegnazione dei posteggi iniziate a dicembre 2016, in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento. Essa intende tutelare gli operatori, evitando la revoca dell'autorizzazione per il superamento delle assenze di norma consentite. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 15** (*Norme transitorie e modifiche all'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999*)

L'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale n. 4 del 2013, ha introdotto l'obbligo del tesserino per coloro che intendono vendere merci nei mercati pur non rivestendo la qualifica di commercianti (i cosiddetti "hobbisti"). Il tesserino ha validità per un anno e per dieci manifestazioni, e non può essere richiesto più di due volte nell'arco di cinque anni. Limitatamente all'anno 2016 erano state introdotte due norme transitorie che consentivano il rilascio di un terzo tesserino a coloro che avevano già ottenuto due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 e il prolungamento della validità dei tesserini rilasciati nel 2015 oltre i consueti dodici mesi (comma 13-ter).

La norma in esame, quindi, interviene con due modalità, in via transitoria al primo comma, consentendo - limitatamente al 2017 - sia il rilascio di un ulteriore tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati l'anno precedente (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni); al secondo comma prevedendo l'abrogazione del citato comma 13-ter dell'articolo 7-bis. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## **Capo II** **Turismo**

Si coglie l'occasione, con la legge regionale comunitaria per il 2017, per razionalizzare un importante settore di rilievo anche europeo, come quello del turismo ed a questo fine si attuano due modifiche alla legge regionale legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica):

- **l'art. 16** introduce una modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2016, attraverso la ridefinizione dei compiti della Cabina di Regia,

- **l'art. 17** modifica l'articolo 12 in ordine alla nomina del Direttore delle Destinazioni Turistiche (comma 2) per renderla più coerente con i poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché in emendamento è stato inserito un nuovo comma (comma 1) che ha previsto che le Destinazioni turistiche possano avvalersi del supporto dei collaboratori, delle strutture e dei sistemi informativi della Regione mediante una convenzione non onerosa che definisca le modalità e le condizioni di tale collaborazione. La nuova previsione è legata alla necessità di dare immediata risposta alle contingenti esigenze di funzionamento delle Destinazioni turistiche. Infatti la riscontrata carenza di personale in servizio presso di esse rende difficoltoso lo svolgimento di quelle attività, elencate nella disposizione proposta, strumentali allo svolgimento delle funzioni per le quali le stesse sono state istituite.

Entrambi gli articoli non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## **Capo III** **Energia**

Il Capo III contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.

**Gli artt. da 18 a 24** - senza comportare oneri a carico del bilancio regionale - modificano rispettivamente gli artt. 6, 8, 15, 18, 26, 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).

Le modifiche apportate hanno la funzione di rendere coerente la legge n. 26 del 2004 con la legge n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ed in particolare con la nuova allocazione delle funzioni in materia di energia. Vengono, pertanto, rimossi alcuni refusi in cui si faceva riferimento alle Province pur essendo transitate le funzioni in capo all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), viene aggiornato l'art. 26 della legge regionale n. 26, dando atto che, in linea con le previsioni della legge n. 13/2015, le funzioni dell'Agenzia per l'energia vengono svolte da una apposita sezione dell'ARPAE e viene

abrogato il comma 2 dell'art. 29 che assegnava *pro tempore* l'esercizio della funzione di osservatorio al Servizio Energia ed Economia Verde.

**Art. 25** (*Modifiche all' articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015*)

L'articolo modifica l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale.

Nel comma 1 vengono specificate ulteriori funzioni amministrative esercitate dalla Regione tramite l'ARPAE anche in seguito a innovazioni normative di livello statale (v. in particolare il D. Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", con cui sono state assegnate alle Regioni competenze autorizzative relativamente alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL)). Viene inoltre introdotta una norma di chiusura in cui si rende evidente, nello spirito della riorganizzazione attuata con la L.R. n. 13/2015, la volontà della Regione di esercitare tramite l'ARPAE tutte le competenze autorizzative in materia di energia non riservate allo Stato e ai Comuni e loro Unioni, sia quelle in essere sia quelle che le verranno attribuite da future norme.

La modifica introdotta al comma 4 mira a semplificare il procedimento per il rilascio delle intese da parte della Regione evitando inutili aggravii procedurali. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 26** (*Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016*)

L'articolo, introdotto in emendamento, si pone come logica conseguenza della attribuzione alla Regione delle funzioni di pianificazione in materia energetica, già attribuite alle Province, disposte dalla riforma istituzionale avviata con la LR n.13 del 2015 e integrata con quanto disposto dal precedente articolo 18 della legge in esame.

L'articolo, estende alle materie energetiche le vigenti disposizioni per le materie ambientali dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

Infatti, l'articolo stabilisce che nel caso siano stata attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione anche in materia energetica, in passato di competenza delle Province, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni o di altri titoli abilitativi comunque denominati, acquisiscono il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o dell'intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti della pianificazione regionale rispetto alla pianificazione provinciale.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri economici e finanziari a carico della Regione

**Art. 27** (*Contributo ai comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi*)

L'articolo prevede la destinazione di una quota (pari al 30%) delle risorse - che verranno trasferite alla Regione, ai sensi all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996, dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi - allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente (questa specifica finalità è stata inserita in emendamento), nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, attraverso l'assegnazione ai Comuni dell'Emilia Romagna nel cui territorio ha sede l'attività di nuova coltivazione e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

**Capo IV**

**Disposizioni in materia di sale cinematografiche**

**Art. 28** (*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2006*)

Questo articolo elimina i riferimenti allo strumento della programmazione regionale che non si ritiene più coerente e compatibile con la normativa comunitaria e nazionale. Lo strumento adottato nel recente passato dalla Regione Emilia-Romagna, infatti, non soddisfaceva il principio della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche "senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura", così come affermato dall'art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), dagli articoli 31 e 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), e dall'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 29** (*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006*)

L'articolo elimina i riferimenti a criteri di sviluppo associati a bacini di utenza o ad altre definizioni che non siano relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica, in quanto non coerenti con i principi comunitari.

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 30** (*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006*)

Questo articolo stabilisce che gli indirizzi generali non siano più attuati attraverso lo strumento della programmazione regionale, bensì attraverso indirizzi e direttive ai sensi dall'art. 16 della

legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), volte ad integrare le finalità della legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Vengono a decadere quindi i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 31** *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006)*

Con questo articolo vengono sostituiti i riferimenti all'atto di programmazione regionale con gli indirizzi e le direttive ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 32** *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006)*

Questo articolo elimina l'accertamento regionale di conformità all'atto di programmazione, in coerenza con l'eliminazione dell'atto di programmazione disposta dagli articoli che precedono. Il mantenimento di un'attività regionale di accertamento della conformità dell'autorizzazione all'insediamento di sale cinematografiche rispetto a indirizzi e direttive in materia di pianificazione urbanistica e di dotazione di standard territoriali risulterebbe essere infatti una ripetizione dell'istruttoria urbanistica compiuta già dal Comune in sede di abilitazione dell'intervento edilizio e di avvio dell'attività. Viene eliminata, inoltre, la clausola di semplificazione secondo la quale una ristrutturazione o un ampliamento di una struttura di interesse sovracomunale, o che diventasse tale in seguito all'intervento, non era soggetta all'accertamento regionale di conformità nel caso in cui l'ampliamento non eccedesse il limite del 10 per cento dei posti. Si apportano, inoltre, le opportune modifiche alla disciplina sull'agibilità, adeguandola alle semplificazioni introdotte con il D. Lgs. n. 222 del 2016, che vanno ad incidere sul DPR n. 380/2001. Con il D.Lgs. n. 222 del 2016, infatti, l'agibilità è stata semplificata ed è attestata con segnalazione (SCIA) dal direttore dei lavori. La disposizione statale (art. 24 del DPR n. 380/2001) sarà operativa (anche in assenza del recepimento regionale) dal prossimo 1 luglio e da quella data la SCIA di agibilità diventa esigibile da parte dei privati.

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 33** *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006)*

Con questo articolo vengono sostituiti i riferimenti al DPR n. 447/1998 (abrogato) con quelli vigenti (DPR n. 160/2010).

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 34** (*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006*)

Con questo articolo viene eliminato il riferimento ai termini entro i quali l'Assemblea legislativa doveva approvare il primo atto di programmazione, dal momento che questo strumento, con le modifiche disposte negli articoli che precedono, è stato sostituito dagli indirizzi e dalle direttive ai sensi dall'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**Art. 35** (*Disposizione transitoria*)

Con questo articolo si stabilisce che gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 2012 rimangono validi fino all'emanazione di nuovi indirizzi e direttive in materia di tutela e uso del territorio.

Le modifiche apportate dal presente articolo non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

## **Titolo IV**

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

#### **Capo I**

#### **Società dell'informazione**

**Art. 36** (*Integrazioni all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004*)

L'intervento normativo proposto ha la funzione di autorizzare Lepida S.p.A. ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WI-FI per conto degli Enti soci e su richiesta di questi ultimi, operando quale loro strumento tecnico ed esecutivo ed avvalendosi delle relative prerogative. Esso ha dunque la funzione di sgravare la Società dall'obbligo di identificazione dell'utenza in applicazione dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 2013, nonché di sollevare la stessa da responsabilità derivanti da violazioni eventualmente accertate dalle autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria a carico degli utenti aventi accesso alla rete.

Lepida S.p.A. è società in house della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali, costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

La norma può essere inquadrata nel più ampio spettro degli interventi che, a partire dalla Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, approvata dall'Assemblea legislativa con delibera n. 62 del 2016, la Regione ha messo in campo per favorire il processo di digitalizzazione dei cittadini emiliano-romagnoli, che sono in definitiva, i soggetti che principalmente se ne avvantaggeranno.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

## **Capo II**

### ***Struttura regionale di collegamento tra l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore***

#### **Art. 37 (Istituzione di EUROPASS)**

L'articolo prevede l'istituzione della struttura regionale di collegamento, denominato Europass, e risponde alla finalità di implementare le relazioni tra Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con sede in Parma e le istituzioni, le imprese, i centri di ricerca, le associazioni di categoria e le organizzazioni economiche-sociali del territorio emiliano romagnolo che operano nei settori agroalimentare e sanitario.

Europass punta a sviluppare azioni volte a favorire la ricerca, l'innovazione e la specializzazione in ambito internazionale del settore agroalimentare regionale e facilitare l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e i sopra citati soggetti per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale. La Regione collabora con l'Università degli Studi di Parma alle attività di EUROPASS anche a mezzo di apposita convenzione.

#### **Art. 38 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo prevede le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento delle funzioni di EUROPASS, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37, a valere su apposito accantonamento nell'ambito del fondo speciale (voce 15) del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Emilia-Romagna.

## **Capo III**

### ***Insedimento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche a medio termine (E.C.M.W.F.)***

#### **Art. 39 (DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche a medio termine)**

La Regione Emilia Romagna intende consentire l'insediamento del DATA CENTER del Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (E.C.M.W.F.), mettendo a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, una parte dell'immobile, sito in Bologna, denominato "Ex Manifattura tabacchi" di sua proprietà. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 40 (Modifica del comma 2 dell'articolo 3 della LR 11/2017)**

L'articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 3 della LR 11/2017 per un efficace coordinamento con gli stessi requisiti per l'accesso ai contributi previsti dal comma 1, cioè la presenza in redazione di personale giornalistico professionistico e/o pubblicitari sia a tempo pieno che part time.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri economici e finanziari a carico della Regione